

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Deliberazione n. **776**

Adottata dal Direttore Generale in data **18/07/2007**

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna del 06.06.2007 notificato il 04.07.2007 proposto dal S.A.P.M.I. (Sindacato Autonomo Professionisti Medici Italiani) Sez. Sardegna, aderente CONFESAL, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Lo Nardo (P. IVA 00608990925) nei confronti della Azienda USL n. 7 Carbonia, della RAS, dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, della Azienda USL n. 1 di Sassari, della Azienda USL n. 8 di Cagliari, della Azienda USL n. 3 di Nuoro, della Azienda USL n. 4 di Lanusei, della Azienda USL n. 6 di Sanluri, della Azienda USL n. 5 di Oristano, della Kinesis S.r.l. per l'annullamento della: 1) D.G.R. n. 49/12 del 28.11.2006 recante linee di indirizzo pre determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula dei contratti fra ASL e privati; 2) D.G.R. n. 50/41 del 05.12.2006 recante approvazione schemi tipo di contratto; 3) D.G.R. n. 53/19 del 20.12.2006 recante determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati. Art. 8 e art. 30 L.R. 28.07.2006 n. 10; 4) piani preventivi delle attività da acquisire da soggetti privati per il biennio 2007 – 2008 delle Aziende USL n. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, non conosciuti; 5) piano preventivo dell'attività da acquisire da soggetti privati per il biennio 2007 – 2008 dell'Azienda USL n. 8 e dalla RAS; 6) schema di contratto predisposto per i ricorrenti dalla Azienda USL nonché d'ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, compreso tutti gli atti di determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per gli operatori nonché i contratti sottoscritti per quanto occorrer possa e limitatamente alle clausole oggetto di apposite doglianze. Costituzione in giudizio dell'Azienda USL n. 7 Carbonia e conferimento dell'incarico professionale *ad hoc* all'Avv. Licinio Mastino del Foro di Cagliari.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che

1) i ricorrenti sono erogatori di prestazioni specialistiche per conto e a carico del SSN, attualmente accreditati ai sensi dell'art. 10 del D.A.I.A.S. 29.6.1998 n. 1957/3° serv. Che ha reso esecutiva la delibera della Giunta RAS n. 26/21 del 04.06.1998;

2) con gli atti impugnati ed indicati in epigrafe sono stati individuati i criteri per la fissazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per gli erogatori privati nel biennio 2007 – 2008, sono stati fissati autoritativamente tetti e volumi per ciascun operatore, sono stati approvati gli schemi di contratto e sono state determinate le clausole contrattuali del rapporto ASL – erogatori;

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

3) poiché gli atti ed i provvedimenti in oggetto sono stati ritenuti illegittimi, i ricorrenti sopra individuati hanno proposto il ricorso indicato in epigrafe;

RITENUTO che, a fronte del suddetto ricorso proposto dal S.A.P.M.I. (Sindacato Autonomo Professionisti Medici Italiani) Sez. Sardegna, aderente CONFSAL, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Lo Nardo (P. IVA 00608990925) si rende necessario adottare tutte le iniziative volte alla miglior difesa in giudizio dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia;

ATTESO che, pur essendo presente nella pianta organica Aziendale la figura professionale di un dirigente avvocato quest'ultimo, a fronte dell'elevato carico di lavoro di natura sia giudiziale che stragiudiziale gravante sull'ufficio legale, non può tuttavia concretamente ed efficacemente assumere anche nel giudizio *de quo* la difesa dell'Azienda USL n. 7, anche in considerazione della particolare complessità tecnico – scientifica della materia trattata e della correlativa attività da svolgere;

CONSIDERATO che, come detto, a fronte del ricorso in epigrafe si rende necessario adottare tutte le iniziative volte alla miglior difesa in giudizio dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia e che, all'uopo, l'Avv. Licinio Mastino del Foro di Cagliari può adeguatamente tutelare i diritti dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia,

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- di costituirsi in giudizio per resistere all'azione promossa dal S.A.P.M.I. (Sindacato Autonomo Professionisti Medici Italiani) Sez. Sardegna, aderente CONFSAL, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Lo Nardo (P. IVA 00608990925) intrapresa col ricorso in oggetto;

- di affidare pertanto all'Avv. Licinio Mastino del Foro di Cagliari, con studio professionale in Carbonia, via Delle Poste, 8 l'incarico di tutelare gli interessi giuridico patrimoniali dell'Azienda, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio in parola a tal fine eleggendo domicilio speciale nel suo studio professionale in Carbonia, via Delle Poste, 8;

- di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale;

- di dare atto che le competenze professionali del nominato avvocato saranno liquidate secondo le tariffe professionali in vigore;

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità per il pagamento delle competenze professionali derivanti dal presente atto tramite ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale.

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

UFFICIO LEGALE /

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(Geom. Gerolamo Agulli)